

COPIA AD USO FISCALE

Repertorio numero 55.292##### # ##### Raccolta numero 20.241

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, addì due del mese di ottobre, in Arezzo e nel mio studio, alle ore diciotto

2 ottobre 2007, ore 18,00

Avanti me Avv. Paolo BUCCIARELLI DUCCI, Notaio in Arezzo, con studio in via Margaritone 3, iscritto al Collegio Notarile del distretto di Arezzo,

è personalmente comparso il signor:

- SIGNORINI Duccio, nato in Arezzo (AR) il giorno 26 ottobre 1937, domiciliato in Arezzo (AR), localita' Antria n° 51B Codice fiscale: SGN DCC 37R26 A390A, il quale agisce e stipula non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della FONDAZIONE "ANDREA CESALPINO", con sede in Arezzo (AR) via P. Nenni n. 1, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Arezzo alla pagina n. 8, numero d'ordine 51, Codice Fiscale 92044150511.

Detto signor comparso della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale alla riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione predetta, convocata per questo giorno, ora ed in questo luogo, a mezzo avviso in data 20 settembre 2007, per deliberare in merito a quanto riportato nel seguente:

Ordine del Giorno:

1. Modifiche dello Statuto;

2. - omissis -

3. - omissis -

4. - omissis -

5 - omissis -

Il signor SIGNORINI Duccio mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza della riunione a norma di statuto e per unanime, concorde designazione degli intervenuti il signor SIGNORINI Duccio predetto il quale

constata

- che sono presenti oltre a sè medesimo quale Presidente del Consiglio Direttivo, i signori:

VIGNAROLI Dottor Luigi, GIANNETTI Claudio, IACOMONI Piero, SIGNORI Dottor Enrico, SOLDINI Ragionier Rossano, CACIOLI Vasco, MAFUCCI Avv. Cesare.

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati pienamente edotti circa il contenuto degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e ne

accettano la discussione,

tutto ciò constatato

il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione del Consiglio Direttivo e atta a discutere e deliberare sull'argomento sopra riportato e con il consenso di tutti gli intervenuti conferma a me Notaio l'incarico di fungere da segretario per la redazione del verbale di seduta.

Passando ad illustrare l'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente segnala agli intervenuti che la Fondazione, per la sua tipologia e l'oggetto della sua attività, rientra nei parametri necessari per la sua definizione di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e che, pertanto si può procedere al suo riconoscimento, previo adeguamento dello statuto alla normativa vigente in materia di ONLUS, ossia al D.Lgs. 460/1997.

Pertanto, propone al Consiglio l'approvazione del seguente testo di delibera:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA

- 1) di aggiungere l'acronimo O.N.L.U.S. e la locuzione Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale alla denominazione della Fondazione, stabilendo che la Fondazione dovrà usare in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione o l'acronimo suddetti e modificando in tal senso l'Articolo 1 dello statuto;
- 2) di trasferire la sede in via Pietro Nenni n. 20, sempre in Arezzo, modificando in tal senso l'Articolo 1 dello Statuto;
- 3) di prevedere modalità di nomina, durata, esclusione e requisiti dei partecipanti Onorari, Sostenitori e Sottoscrittori, integrando in tal senso l'Articolo 1 dello statuto;
- 4) di ampliare lo scopo sociale prevedendo la possibilità di acquistare attrezzature e presidi finalizzati agli obiettivi della Fondazione; modificando in tal senso l'Articolo 2 dello Statuto;
- 5) di stabilire che il numero dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere ricompreso tra un minimo di 5 ad un massimo di 20, modificando in tal senso l'Articolo 6 dello Statuto;
- 6) di adeguare il vigente statuto sociale al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 integrando in tal senso gli articoli 1 - 2 - 4 e 13 dello statuto;
- 7) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che nella sua redazione aggiornata, comprensiva delle delibere di cui ai superiori punti è quello che qui di seguito si trascrive.

"STATUTO

E' costituita, ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, la Fondazione denominata FONDAZIONE ANDREA CESALPINO - ONLUS.

Essa è regolata dal presente Statuto e, per quanto esso non

disponga, dal Codice Civile e dalle vigenti leggi.

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - PARTECIPANTI

La Fondazione è denominata "FONDAZIONE ANDREA CESALPINO - ONLUS".

La Fondazione dovrà usare in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede in Arezzo, Via Pietro Nenni n. 20.

La fondazione opererà nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Essa ha durata illimitata.

Possono divenire partecipanti Onorari, nominati tali dal Consiglio Direttivo della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, che ottengano tale riconoscimento alla luce di particolari meriti o qualificazioni. La qualifica di partecipante Onorario ha durata quinquennale, e può essere prorogata una o più volte.

Possono divenire Sostenitori, nominati tali dal Consiglio Direttivo della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, che corrispondano alla Fondazione contributi di particolare entità. La qualifica di Sostenitore ha durata triennale e, perdurando i requisiti, può essere prorogata una o più volte dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

Possono divenire Sottoscrittori, nominati tali dal Consiglio Direttivo della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, che sostengano con contributi le attività della Fondazione. La qualifica di Sottoscrittore ha durata triennale e, perdurando i requisiti, può essere prorogata una o più volte dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

Il partecipante, a qualunque categoria appartenga, può essere escluso dalla Fondazione o dichiarato decaduto a seguito di delibera assunta all'unanimità dal Comitato Direttivo, qualora venga meno agli impegni da lui assunti nei confronti della Fondazione, ovvero ponga in essere atteggiamenti contrastanti con le finalità della Fondazione stessa, oppure si sia reso responsabile di atti dannosi o di azioni disonorevoli o di pregiudizio per l'interesse della Fondazione.

Tutti i partecipanti (Fondatori, Onorari, Sostenitori, e Sottoscrittori) devono condividere le finalità della Fondazione.

ART. 2

SCOPO

La Fondazione ha per scopo, in conformità di quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 4 dicembre 1997 n. 460, di favorire la promozione, lo sviluppo e il potenziamento della scienza medica per contribuire ad accrescerne il livello di eccellenza, anche

attraverso lo sviluppo ed il coordinamento dei servizi mirati al cittadino.

A tal fine, in particolare, essa si propone di:

- a) provvedere alla erogazione dei mezzi finanziari nelle forme e per gli impieghi, che saranno ritenuti di volta in volta opportuni, sentito il parere del Comitato Scientifico;
- b) promuovere la formazione professionale del Personale medico e paramedico e la formazione di giovani, provvedendo direttamente e/o attraverso la corresponsione di borse di studio e di quant'altro possa essere utile allo scopo;
- c) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, seminari, convegni e conferenze rivolte alla elevazione professionale dei medici e/o alla sensibilizzazione della popolazione;
- d) pubblicare materiale scientifico, didattico, rassegne, atti dei convegni, ricerche;
- e) istituire e regolamentare apposite borse di studio o assegni speciali o premi per la incentivazione della attività di ricerca;
- f) sviluppare iniziative di supporto alla ricerca nella scienza medica, anche coinvolgendo l'interesse della popolazione mediante l'uso dei mezzi ritenuti più idonei e/o opportuni, sentito il parere del Comitato Scientifico;
- g) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della scienza medica, sentito il parere del Comitato Scientifico:
 - incentivando la promozione e il coordinamento dei progetti (di ricerca), promuovendo l'interscambio culturale e scientifico tramite convegni, dibattiti e tramite ogni altra iniziativa da intraprendere in comune;
 - stabilendo attive relazioni con istituti similari, regionali, nazionali ed internazionali;
 - conseguendo la collaborazione degli studiosi e dei ricercatori più qualificati;
- h) promuovere la prevenzione primaria e secondaria delle malattie, con azioni mirate a diffondere, favorire e sostenere l'informazione, la conoscenza e la cultura verso corretti stili di vita, anche mediante manifestazioni pubbliche, per ingenerare e radicare nella popolazione la cultura della salute;
- i) indire ed organizzare congressi in Italia e all'estero tra esperti specialisti.

Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi;
- b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione;

c) contribuire alla formazione dei giovani ricercatori ed all'aggiornamento degli specialisti, attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca in Italia ed all'estero, programmi per visiting professor;

d) acquistare attrezzature e presidi finalizzati agli obiettivi di cui sopra.

E', in ogni caso, vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate o da quelle citate all'articolo 10 comma 1 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

ART. 3

PATRIMONIO - MEZZI ECONOMICI

A) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1) dalla dotazione iniziale;

2) da liberalità e contributi destinati a patrimonio con delibera del Consiglio Direttivo.

B) La Fondazione trae mezzi per conseguire i propri scopi:

a) da iniziative scientifiche e/o culturali da essa promosse o avallate;

b) da ogni altra liberalità, lascito, donazione e contributo sia privato che pubblico non destinato a patrimonio;

c) dal reddito del proprio patrimonio.

ART. 4

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, eccezion fatta per il primo esercizio, che si chiuderà al 31 Dicembre 2005. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 maggio, di questo stesso (successivo) anno, il conto economico inerente all'esercizio decorso.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E', in ogni caso vietata, durante la vita della Fondazione, la distribuzione anche in modo indiretto di utili, di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 10 lettera d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

ART. 5

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente della fondazione

- il Segretario;

- il Comitato Scientifico;

- i Revisori dei Conti.

ART. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e venti nominati dai fondatori.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, i fondatori provvedono alla sostituzione del/i Consigliere/i mancante/i, nominando un nuovo componente o nuovi componenti, che permane/permangono in carica per la residua durata in carica degli altri Componenti.

I fondatori designeranno i Membri del Consiglio Direttivo vuoi quelli che siano venuti a naturale scadenza vuoi quelli che per qualsivoglia altra ragione abbiano anticipatamente cessato di ricoprire la carica. Allorché i due terzi (2/3) dei i fondatori saranno venuti meno, vuoi per causa naturale vuoi per rinuncia a svolgere tale ufficio, i Membri del Consiglio Direttivo saranno designati dal Prefetto di Arezzo o da quell'Organo che, nell'organizzazione dello Stato, venisse ad esso sostituito per le funzioni.

ART. 7

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- indica di anno in anno le linee programmatiche, di concerto con il Comitato scientifico, per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- redige, sentito il Comitato Scientifico, il bilancio preventivo, con l'indicazione della destinazione delle somme a disposizione della Fondazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- svolge l'attività di gestione e dispone l'impiego dei mezzi e delle rendite prodotte dal patrimonio;
- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
- tiene, redige e conserva le scritture contabili cronologiche e sistematiche, tenute ai sensi degli artt. 2216 e 2217 C.C., redige il bilancio consuntivo con il rendiconto finanziario annuale dell'attività della Fondazione;
- stabilisce rapporti con enti territoriali e con altri enti pubblici o privati locali, nazionali o internazionali, con ampia facoltà di trattare con gli stessi e di stipulare accordi, determinandone contenuti e clausole, di concerto con il Comitato scientifico;
- predispone, se necessario, un Regolamento interno per la migliore organizzazione della attività della Fondazione;
- può deliberare un rimborso spese in favore del Segretario.

Si riunisce, di norma, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni quattro mesi per esaminare, discutere ed approvare le iniziative del

periodo e, una volta all'anno, per discutere il rendiconto e la relazione del Presidente sull'attività svolta e sugli orientamenti per l'attività futura.

Si riunisce altresì ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno un terzo dei Membri.

Le sue deliberazioni sono valide quando vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni, le nomine dei componenti degli organi della Fondazione, i bilanci ed i rendiconti annuali devono rimanere affissi per almeno 20 giorni consecutivi nei locali della Fondazione.

ART. 8 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Fondazione. In sua assenza o impedimento tale funzione viene esercitata dal Vice Presidente.

Convoca per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, il Consiglio Direttivo almeno dieci (10) giorni prima della data della riunione e lo presiede.

Adotta, in caso di indifferibilità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al Consiglio nel più breve tempo possibile ed in ogni caso non oltre la prossima riunione quadrimestrale.

Egli cura, su mandato del Consiglio Direttivo, le relazioni con Enti, Istituti, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ART. 9 SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale e facoltà di firma.

Il Segretario è il responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare,:

a) provvede alla organizzazione ed alla gestione amministrativa della Fondazione nonché alla organizzazione delle singole iniziative, attendendo alla loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente.

c) il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e ne redige i relativi verbali.

ART. 10 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da specialisti e professionisti

scelti dal Consiglio Direttivo, i quali eleggono un Presidente al proprio interno ed una propria segreteria.

Le decisioni del Comitato Scientifico vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ed il Comitato scientifico, di concerto tra loro, provvedono, oltre a quanto più sopra specificato, a:

- indire seminari, attività di aggiornamento e convegni;
- promuovere iniziative scientifiche ritenute utili per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- istituire borse di studio per medici ed infermieri;
- acquisire apparecchiature e tecnologie utili allo sviluppo della scienza medica.

ART. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Questo Organo viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'Albo dei revisori contabili. I tre membri effettivi nominano, al loro interno, il Presidente.

Compiti del Collegio sono:

- provvedere al riscontro della gestione finanziaria;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi ed effettuare verifiche di cassa.

I Revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 12

GRATUITA DELL'INCARICO

L'opera svolta in favore della Fondazione da parte di ciascuno dei suoi Organi è gratuita, salvo quanto previsto all'art. 7 circa il rimborso spese in favore del Segretario.

ART. 13

ESTINZIONE

La Fondazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 27 C.C., si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

In caso di estinzione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più Liquidatori, i quali, dopo che sarà stata soddisfatta ogni ragione debitoria, dovranno devolvere il denaro e i beni mobili e/o immobili, che dovessero residuare, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgano funzioni analoghe, o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

ART. 14

RINVIO

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di fondazioni vuoi propria della legislazione nazionale vuoi propria di quella comunitaria. "

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo essere stato delegato dagli intervenuti ad approvare e sottoscrivere il presente verbale, toglie la seduta alle ore diciannove e minuti venti.

Le spese del presente atto sono a carico dalla Fondazione espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni previste dalla legge ed in particolare l'articolo 17 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

Il Comparsante richiede altresì l'applicazione delle agevolazioni di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che leggo al signor Comparsante, il quale, su mia domanda, lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà ed allo svolgimento della discussione ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto parte da me Notaio a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico occupa 15 (quindici) pagine di 8 (otto) fogli e sin qui della presente.

In originale firmato:

Duccio SIGNORINI

Paolo BUCCIARELLI DUCCI, Notaio (L.S.)

Registrato in Arezzo in data 12 ottobre 2007 al numero 7948 Serie 1T, con euro 168,00.

E' copia conforme all'originale estesa su 8 (otto) pagine di 4 (quattro) fogli debitamente firmati a' sensi di legge, che si rilascia da me Adv. Paolo BUCCIARELLI DUCCI, Notaio in Arezzo, con studio in via Margaritone n. 3, per uso FISCALE.

Arezzo addì 15 ottobre 2007.